

Foglio informativo

relativo al passaggio dall'assicurazione perdita di salario per malattia (assicurazione collettiva) all'assicurazione malattia per persone private (assicurazione individuale)

Le condizioni generali di assicurazione attuali per la assicurazione perdita di salario per malattia secondo la LCA sono decisive per il vostro contratto collettivo al momento del passaggio.

Diritto di passaggio

In caso di uscita dalla cerchia degli assicurati (ad es. l'uscita dall'azienda) o in caso di risoluzione dell'assicurazione collettiva, le persone residenti in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein hanno il diritto di passare nell'assicurazione individuale di Zurich.

Termine consentito entro il quale far valere il diritto di passaggio

Il diritto di passaggio deve essere fatto valere entro 90 giorni dall'uscita, dalla risoluzione dell'assicurazione collettiva o dalla fine del diritto alle prestazioni.

Inizio dell'assicurazione individuale

L'assicurazione individuale inizia immediatamente dopo il termine della copertura assicurativa nell'assicurazione collettiva (ad. es. il 1° giorno dopo l'uscita dall'azienda). L'inizio del contratto non può essere modificato, anche se l'offerta viene firmata in un secondo momento.

Durata del contratto

L'assicurazione individuale dura al massimo fino alla fine dell'anno di assicurazione in cui l'assicurato compie i 65 anni.

Risoluzione prematura dell'assicurazione individuale

Nel caso di un nuovo impiego l'assicurazione individuale può essere annullata in anticipo al giorno dell'assunzione prevista dal contratto di lavoro.

Una risoluzione prematura è possibile alla fine del terzo assicurativo o di ogni anno successivo con un periodo di preavviso di tre mesi.

Anche senza disdetta l'assicurazione individuale cessa nel momento in cui viene trasferito il domicilio all'estero.

Condizioni di accettazione

Lo stato di salute e l'età al momento dell'entrata nell'assicurazione collettiva di Zurich sono determinanti per la continuazione della copertura assicurativa.

Estensione della copertura assicurativa

Nel quadro delle condizioni e tariffe dell'assicurazione individuale valide al momento del passaggio, Zurich concede le prestazioni assicurate al momento del passaggio. I termini di attesa di oltre 30 giorni possono tuttavia essere accorciati a 30 giorni. In caso di disoccupazione ciò è assolutamente necessario.

Zurich concede le prestazioni assicurate al momento del passaggio, con le seguenti limitazioni:

- la diaria viene abbassata nella misura in cui si riduce l'attività lucrativa o si consegue un guadagno inferiore;
- per disoccupati ai sensi dell'art.10 della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI) è assicurabile al massimo l'indennità per disoccupazione. Secondo l'art.22 LADI, questa ammonta al massimo al 70% o all'80% dell'ultimo salario lordo o del guadagno assicurato;
- il guadagno massimo assicurabile corrisponde all'importo massimo annuale secondo alla LADI;
- per i lavoratori indipendenti l'indennità giornaliera è pari all'80% dell'ultimo stipendio lordo, al massimo CHF 400.00 al giorno.

In caso di congedo non retribuito o cessazione dell'attività lucrativa da parte della persona assicurata – senza registrazione contemporanea all'Ufficio del lavoro – l'assicurazione può essere richiesta soltanto con un'indennità giornaliera di al massimo CHF 70.

Assicurati senza diritto di passaggio

Il diritto di passaggio non viene accordato:

- in caso di cambiamento d'impiego e passaggio nell'assicurazione del nuovo datore di lavoro;
- in caso di annullamento del presente contratto e dell'inclusione della medesima cerchia di persone o parte di essa in un'assicurazione presso un altro assicuratore;
- dal momento in cui si percepisce la rendita AVS, al più tardi dal raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento AVS;
- per le persone assicurate nel presente contratto come lavoratori indipendenti;
- per i familiari occupati nell'azienda che non percepiscono un salario in contanti né versano contributi AVS;
- per le persone con un contratto di lavoro a tempo determinato pari a tre mesi o meno e per il personale di servizio impiegato occasionalmente.

Con riserva del diritto di passaggio ai sensi dell'art.100 cpv.2 LCA per i disoccupati conformemente all'art.10 della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione (LADI).

Sinistro in sospenso in caso di uscita dall'assicurazione collettiva

Il caso di sinistro continua ad essere conteggiato tramite l'assicurazione collettiva. Se la durata massima delle prestazioni è stata esaurita, per lo stesso caso non vengono pagate ulteriori diarie dall'assicurazione individuale.

Passare nuovamente ad un'assicurazione collettiva

Se l'assicurato, dopo essere passato all'assicurazione individuale, desidera passare nuovamente ad un'assicurazione collettiva, egli può far valere il diritto al libero passaggio entrando così nell'assicurazione collettiva del nuovo datore di lavoro senza un nuovo esame dello stato della salute.

Adesione all'assicurazione individuale

Il «Richiesta di offerta per il passaggio dall'assicurazione perdita di salario per malattia (assicurazione collettiva) all'assicurazione malattia per persone private (assicurazione individuale)» può essere richiesto presso l'agenzia competente di Zurich oppure può venir scaricato dalla Homepage di Zurich al seguente:

www.zurich.ch/it/clientela-aziendale/infortunio-e-malattia/documenti

Esempio di premio

L'importo del premio annuale per l'assicurazione individuale in caso di passaggio dall'assicurazione collettiva è composto come segue:

- Sesso
- Importo della diaria
- Termine di attesa
- Età di entrata nell'assicurazione collettiva

Esempio

- Donna, salario annuale CHF 60'000
- Diaria CHF 132 (80% del salario annuale/365 giorni)
- Termine di attesa 30 giorni

Età di entrata	Premio annuale in CHF (arrotondato)
20	3'700
30	4'800
40	6'200
50	7'800
60	9'400

